



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO DECIMOPUTZU - SILIQUA

Via Donizetti 42 09010 Decimoputzu (SU)
070 3517628 C.F. 92105310921 Codice Univoco UFVMDN
Scuola Polo per la formazione della Rete d'ambito scolastico territoriale nr. 8 Sud Sardegna
www.comprendivodecimoputzu.edu.it
peo caic84200p@istruzione.it - pec caic84200p@pec.istruzione.it

Decimoputzu, 11.09.2025

Al personale docente
Al personale ATA
All'Albo
Al sito
R.E.

Circ. 23 – Solo personale

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente;
- TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente *DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/26 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE* di seguito riportate:

- 1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
- 2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula e al termine delle lezioni dall'aula all'uscita dall'edificio.
- 3) Vigilanza dei collaboratori scolastici.
- 4) Vigilanza durante l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
- 5) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".
- 6) Vigilanza durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione.
- 7) Vigilanza nelle entrate posticipate e uscite anticipate.
- 8) Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.
- 9) Disposizioni finali

PREMESSA

In via generale, si rammenta che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente, grava però, se pure nei limiti fissati dal CCNL del Comparto Scuola vigente, anche sul personale A.T.A.

Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D.Lgs 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

○ Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, l'art. 43, comma 7, CCNL Scuola 2019/2021, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 C.C. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, si dispone che, presso ciascun cancello utilizzato per gli accessi e le uscite, sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- È vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli/e all'interno dell'edificio o fino alle aule.
- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun varco sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio o sino al cancello delle pertinenze esterne.
- Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.
- L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- Gli alunni devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che ne sia stata accertata l'identità. I genitori o la persona da loro delegata, sono tenuti ad attendere l'uscita dei propri figli nell'area di pertinenza, all'interno (solo nei casi e nei plessi in cui è previsto) e all'esterno dei cortili scolastici.
- Non è consentita l'uscita autonoma dell'allievo o la consegna a persone diverse dai genitori o dai delegati dei genitori.
- L'uscita autonoma è concessa solo agli alunni della **SCUOLA SECONDARIA**, previa autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori del minore.
- In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 5 minuti il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il responsabile di plesso, il quale darà disposizioni per contattare la famiglia. Il collaboratore scolastico vigila sull'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. In caso di ritardo prolungato e di impossibilità di comunicare con i genitori e/o familiari, trascorsi 15 minuti oltre l'orario di uscita, si procederà ad avvisare la Dirigenza e a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine preposte. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Il richiamo al rispetto della puntualità vale anche per i ritardi in orario di ingresso.
- Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.
- Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

3) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come **“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”** degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, quando si recano in bagno, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

4) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo, in caso di necessità esemplate una alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo, assicurandosi che il collaboratore scolastico assegnato al piano, sia effettivamente al suo posto.

I collaboratori scolastici, situati nei corridoi di pertinenza, vigileranno sulle permanenze degli alunni nei servizi igienici, intervenendo in caso di comportamenti non corretti.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è autorizzato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, con anticipo, il numero di fotocopie richieste.

5) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

6) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n.291/92).

In occasione di uscite didattiche, il personale docente segnala alle famiglie:

- Le variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- eventuali scioperi del personale scolastico;
- uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione d'parte delle famiglie.

7) ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e sono ammessi alla frequenza delle lezioni, saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre i 3 ritardi) il docente è tenuto ad informare il Dirigente scolastico. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo, devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata e uscita anticipata sul Registro di classe.

8) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio.

Ciascun docente accompagna la propria classe e vigila affinché, durante il tragitto, durante la permanenza in mensa e nella consumazione del pasto, gli studenti assumano un comportamento disciplinato rispettando le misure di sicurezza previste dal protocollo della scuola.

Gli alunni usufruiscono dei servizi igienici preferibilmente prima del servizio-mensa e dopo.

9) DISPOSIZIONI FINALI

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere autorizzata e limitata al periodo di tempo necessario.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza sugli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

L'inosservanza di quanto disposto con la presente, può generare conseguenze di rilevanza disciplinare, civile e/o penale.

Si raccomanda il rigoroso rispetto di quanto sopra indicato e si ringrazia per la collaborazione.

La presente nota ha valore di notifica per tutti gli interessati.



Il Dirigente Scolastico
Limbania Maria Rombi

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI
DELL'ART.3, COMMA 2, DEL D.L.VO. N. 39/93